

ALLEGATO 3
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
- ROMA -

Schema di Convenzione per l'affidamento della realizzazione delle attività connesse con la celebrazione della "Giornata regionale per la sicurezza stradale", istituita con L.R. n. 42/2002, avente come finalità l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla popolazione giovanile in età scolastica.

Il giornonella sede della Regione Lazio, Assessorato alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente, Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, sito in Roma, via.....

TRA

la REGIONE LAZIO, codice fiscale 80143490581, in persona del nato a (.....) il, e residente per la carica in Roma, Via, 001....., il quale interviene al presente atto e stipula in qualità di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative

E

L'Associazione..... (CF.....), d'ora in poi denominata "Associazione", in persona del nato a il..... il quale interviene al presente atto e stipula, in nome, conto e interesse dell'Associazionesuddetta, in qualità di legale rappresentante, domiciliata presso la sede legale in

PREMESSO:

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 586 del 09/09/2014 è stato autorizzato il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative a procedere all'organizzazione della "Giornata Regionale per la sicurezza stradale", prevista dalla L.R. n. 42 del 2002;
- che con Determinazione Dirigenziale n..... del..... è stato approvato, tra l'altro, l'Avviso per l'affidamento delle attività connesse con la celebrazione della Giornata Regionale per la sicurezza stradale, unitamente allo schema della presente convenzione, pubblicato sul BUR della Regione Lazio n. del
- che il servizio, è stato affidato alla con sede in, Via, -, giusta Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative n. del per l'importo complessivo di €= (.....) IVA compresa;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. del..... è stato assunto l'impegno di spesa in favore dell'associazione Per l'importo complessivo di €....., IVA compresa

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

AFFIDAMENTO

La REGIONE affida alla..... (di seguito denominato "Affidatario") le attività di cui al seguente art. 2 che, la stessa, formalmente si obbliga ad eseguire, sotto l'osservanza delle norme, patti, modalità, termini e condizioni risultanti dal presente atto, dal Capitolato e dal Progetto presentato.

L’Affidatario esonera la REGIONE da qualsivoglia responsabilità che possa derivarle in conseguenza della sopravvenuta impossibilità di dare corso all’esecuzione della Convenzione per circostanze di qualsiasi tipo o per atti d’imperio - legislativi, amministrativi o giurisprudenziali - che non consentano l’esecuzione della Convenzione e rinuncia a richiedere danni per tale causa.

Art. 2

OGGETTO

La presente Convenzione ha quale oggetto le attività connesse con la celebrazione della “Giornata regionale per la sicurezza stradale”, istituita con L.R. n. 42/2002, destinate alla diffusione della cultura della sicurezza stradale tra giovani, secondo quanto previsto al Capitolato, così come al Progetto presentato, entrambi parte integrante della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati.

Art. 3

DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento é regolato dai sotto-elencati documenti, di cui l’Affidatario dichiara di avere piena ed esatta conoscenza sin dal momento di presentazione della propria proposta, i quali formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non materialmente allegati:

1. Capitolato;
2. Progetto.

Le parti convengono che, in caso di difformità o di discordanza tra norme presenti nei succitati documenti regolanti l’affidamento, saranno risolti attribuendo ad esse un valore prevalente secondo l’ordine in cui i documenti stessi sono elencati.

Art. 4

AMMONTARE DELLA CONVENZIONE

L’importo complessivo della Convenzione è di
€.....(.....)
compresa IVA.

Art. 5

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’

L'importo complessivo dell'affidamento oggetto della presente Convenzione è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento delle attività, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Affidatario ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni previsti negli elaborati d'affidamento.

L'Affidatario conferma di aver preso piena conoscenza delle attività da eseguire, di aver esaminato le condizioni per poter eseguire l'incarico oggetto dell'affidamento, di conoscere tutte le difficoltà connesse e tutte le particolari condizioni e circostanze in cui esse devono essere eseguite, di essere informato di tutte le condizioni che hanno influenza sullo svolgere delle attività e sul relativo costo, per cui nella formulazione della propria offerta sono state prese in considerazione tutte le circostanze ed i fatti sopra elencati.

Art. 6

DURATA DEL SERVIZIO - PENALITA' PER RITARDI - RISOLUZIONE

Le iniziative proposte dovranno svolgersi nei termini di cui al Capitolato e al Progetto prodotto.

In caso di ritardo rispetto ai termini come sopra fissati, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penalità dell' 1‰ (uno per mille), sull'importo di affidamento, fino alla concorrenza massima del 10% (dieci per cento) dell'importo della Convenzione.

Ognuna delle circostanze richiamate nella presente Convenzione e negli atti di cui all'art. 3, costituirà - per espresso patto tra le parti - motivo valido e sufficiente affinché la REGIONE abbia piena facoltà di risolvere l'affidamento dell'incarico, fatta salva l'applicazione delle penali e richieste di danni.

Art. 7

VERIFICHE E MONITORAGGIO

Durante la realizzazione dell'iniziativa oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione regionale potrà svolgere un'azione di verifica e di monitoraggio sull'attuazione della proposta, anche mediante eventuali sopralluoghi.

In relazione all'azione di monitoraggio di cui al comma precedente, l'Associazione proponente si impegna, altresì, a consentire sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti alla proposta di intervento, a rendere disponibile il personale necessario per consentire le verifiche di cui sopra e a rendere disponibile ogni altra documentazione utile per il monitoraggio stesso.

Art. 8

ONERI A CARICO

Sono a carico esclusivo dell'Affidatario gli oneri e le spese specificati nei documenti regolanti l'affidamento, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto della presente Convenzione.

L'Affidatario dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese relative alla stipula della presente Convenzione, ivi comprese quelle di bollo, di registro e di copia o stampa degli elaborati inerenti l'affidamento.

Art. 8

COMUNICAZIONI

L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla REGIONE ogni modificazione intervenuta nell'assetto associativo e nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi e ad inviare l'eventuale ulteriore documentazione che la REGIONE dovesse richiedere.

Si richiama infine l'attenzione su tutti gli obblighi posti a carico dell'Affidatario, in particolare, l'obbligo di completa e tempestiva informazione alla REGIONE nell'ipotesi di modifiche ai dati comunicati che dovrà essere effettuata mediante dichiarazione a firma autentica del Legale Rappresentante.

Art. 9

CORRISPONDENZA

L'eventuale corrispondenza relativa all'attuazione della presente Convenzione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitativa – Area Reti Infrastrutturali – Via Capitan Bavastro 108, 00145 Roma;

Ai sensi della DGR 326 del 2014, fatture e richieste di pagamento devono essere trasmesse unicamente in formato elettronico. Le informazioni e le

indicazioni tecniche per la trasmissione delle fatture, o equivalenti richieste di pagamento sono disponibili nelle pagine web del portale dell'Amministrazione regionale alla pagina web http://www.regione.lazio.it/rl_bilancio/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=121.

L'Amministrazione regionale inoltrerà all'Associazione proponente tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione alternativamente ad uno dei seguenti recapiti, utilizzando una delle seguenti modalità di inoltro:

Servizio Postale, all'indirizzo:

Via fax, al numero:

Su richiesta dell'Associazione, le comunicazioni da parte della Regione potranno inoltre essere trasmesse, in aggiunta o in alternativa ai recapiti sopra specificati, al/ai seguente/i indirizzo/i di posta elettronica:

.....

L'eventuale modifica ai riferimenti di cui al precedente comma, dovranno essere comunicate tempestivamente, per iscritto, alla competente struttura regionale di cui al presente articolo.

Art. 10

GARANZIA

La polizza assicurativa per danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi è stata prestata dall'Affidatario, mediante polizza n..... rilasciata in data dalla Ag. di (.....) per l'importo di Euro= (.....).

Art. 11

RAPPRESENTANTE

L'Affidatario nomina e delega suo rappresentante e procuratore per tutti gli adempimenti della presente Convenzione nato a (.....) il, estremi documento

Durante il periodo di validità della Convenzione non verranno ammesse modifiche a detta designazione senza l'approvazione della REGIONE.

Art.12

PAGAMENTI – DELEGA AGLI INCASSI

I pagamenti delle somme dovute all’Affidatario saranno eseguiti con le modalità previste nel Capitolato.

Dietro espressa volontà dell’Affidatario, ai sensi della L. 136/10, i relativi importi verranno accreditati sul c/c n. presso la Banca - Agenzia di, Via, cod. IBAN”, restando la REGIONE esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti come sopra effettuati. La persona abilitata ad operare su tale conto è nata a il

E’ vietata all’Affidatario la cessione dei crediti senza la preventiva autorizzazione scritta della REGIONE.

Art. 13

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Affidataria dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Art. 14

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il foro competente è il foro di Roma.

Art. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dell’Affidatario saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s. m. ed i.. La REGIONE dichiara che i dati dell’Affidatario verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti, comprese le istanze ai fini antimafia e la

liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione regionale delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Affidatario stesso.
Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è la REGIONE LAZIO.

per l'Affidatario
Il Legale Rappresentante

(.....)

per la Regione Lazio
Il Direttore Regionale Infrastrutture
Ambiente e Politiche Abitative

(.....)